FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 10

Doposcuola nelle scuole medie

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966..... L. 500 milioni per il 1967..... L. 1.500 milioni per il 1968..... L. 3.000 milioni per il 1969..... L. 4.700 milioni per il 1970..... L. 6.800 milioni La ripartizione delle somme tra le varie Province e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle Province stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

Versione in vigore dal 30 novembre 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	I — Scuola primaria, secondaria e artistica
Capo	III — Doposcuola nella scuola dell'obbligo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-10-doposcuola-nelle-scuole-medie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it